Allegato alla delibera del Consiglio Provinciale n. 24/5 del 21.4.2006

REGOLAMENTO

PER L'USO TEMPORANEO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DELLE PALESTRE E DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE DI PERTINENZA DA PARTE DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE.

CAPO I Norme generali

Art 1 – Oggetto e Finalità

La Provincia di Brindisi riconosce la funzione educativa e sociale dello sport e, persegue gli obiettivi della politica sportiva per tutti i cittadini

- 1- Il presente Regolamento detta i principi e disciplina le modalità e le procedure per la gestione degli impianti sportivi di pertinenza della Provincia di Brindisi e delle attrezzature in essi esistenti, a norma delle disposizioni contenute nel 2° comma dell'art. 12 della legge 4/8/1977 n. 517 -"gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzate fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; il Comune o la Provincia hanno facoltà di disporre la temporanea concessione per gli impianti di rispettiva competenza previo assenso dei Consigli di Circolo o di Istituto..." e nell'ambito dei principi contenuti nell'art. 1 lett.. f) e g) della legge n. 23 del 11.01.1996,
- 2- La Provincia, previa deliberazione dei Consigli d'istituto, stipula, con il Preside, apposito protocollo d'intesa per l'uso degli impianti sportivi, delle palestre e delle attrezzature di pertinenza. nel quale evidenziare le condizioni di utilizzo, nonché gli orari di possibile utilizzo da parte dei concessionari.
- 3- Gli impianti sportivi acquisiti in uso dagli Istituti Scolastici di pertinenza e le attrezzature in essi esistenti, sono destinati ad uso pubblico per la promozione e la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa e per garantire la diffusione dello sport a tutti i livelli e in tutte le discipline praticabili, a diretto soddisfacimento degli interessi generali della collettività. Si considerano tali:
 - a) l'attività agonistica e non agonistica svolta da Società e Associazioni sportive, attraverso la partecipazione a campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali;
 - b) l'attività formativa finalizzata all'avviamento allo sport di preadolescenti e adolescenti;
 - c) l'attività sportiva per le scuole;
 - d) l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani;
 - e) l'attività ricreativa, sociale e amatoriale per la cittadinanza.

Art. 2 Esclusioni

Sono esclusi dal beneficio dell'uso degli impianti, delle palestre e delle attrezzature scolastiche, le Associazioni, Società o Enti che perseguono esclusivamente finalità di lucro e di speculazione e la cui attività non sia rivolta ad incrementare lo sport come servizio sociale e come fatto culturale e di massa.

Non è determinativa della finalità di lucro la corresponsione di una quota di iscrizione e/o di

partecipazione alle attività della Società od Associazione, purché essa quota rientri nei normali limiti del corrispettivo delle spese di gestione dei corsi delle attività.

Art. 3 Classificazione degli Impianti sportivi

L'Ufficio competente censirà gli impianti di pertinenza, classificandoli, in base alla struttura, alle attività, alle dimensioni, all'uso cui possono essere destinati prevalentemente, e curerà l'aggiornamento del data-base a cadenza biennale a seguito di sopralluoghi onde verificare le modificazioni strutturali eventualmente sopraggiunte.

CAPO II

Criteri e modalità per l'uso degli impianti sportivi

Art. 4 – Concessione delle strutture sportive

- 1- La Provincia di Brindisi dispone la concessione degli impianti sportivi annessi alle scuole di proprietà limitatamente alle ore ed agli spazi liberi da impegni e/o necessità della scuola
- 2- La concessione delle strutture sportive non può perseguire finalità di lucro e deve essere improntata ai principi di buon andamento e imparzialità e ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza, pertanto, al fine di garantire una equilibrata e congrua distribuzione degli impianti provvederà al coordinamento istituzionale ed associativo tramite l'istituzione di una Consulta Provinciale dello Sport, quale tavolo di confronto tra Provincia, Comuni e Organizzazioni Sportive, che permette, inoltre, sulla base delle proposte degli Enti Locali, delle Associazioni e dei soggetti pubblici e privati, una mirata programmazione per l'impiantistica sportiva sul territorio provinciale.
- 3- Le domande di utilizzazione dei locali e delle attrezzature degli impianti sportivi scolastici devono essere presentate dagli interessati su apposita modulistica, come da schema allegato sotto la lett. A, alla Provincia di Brindisi Servizi Beni Demaniali e Patrimoniali e, contemporaneamente, al Dirigente Scolastico competente
- 4- Al fine di consentire la necessaria programmazione e di stabilire i turni, gli spazi orari , le domande per attività prolungate nel tempo da attuarsi secondo un programma predeterminabile, sottoscritte dal legale rappresentante, devono essere presentate entro il 31 luglio di ogni anno, pena il non accoglimento delle istanze, e, per esigenze occasionali e/o per manifestazioni ed attività che si esauriscono in una sola giornata, con un preavviso di almeno 20 giorni rispetto alla data di utilizzazione dei locali. Per casi di imprevedibile necessità si adotteranno criteri ad hoc.
- 5- In presenza di una pluralità di richieste volte ad ottenere la concessione in uso di una struttura, si darà la preferenza, nell'ordine, alle esigenze sportive e formative espresse dalla scuola a cui appartiene l'impianto, e dalle altre scuole ubicate nel territorio comunale della struttura richiesta, dalle società/associazioni sportive affiliate a Federazioni o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e da gruppi di cittadini o associazioni in genere, in particolare, saranno utilizzati, in ordine di importanza, i seguenti parametri:
 - a) svolgimento di attività di avviamento allo sport e/o promozione della pratica delle discipline sportive tra disabili o categorie disagiate di utenti;
 - b) livello dei campionati disputati e da disputare;

- c) risultati di rilievo ottenuti a livello internazionale, nazionale, interregionale, regionale, provinciale e locale;
- d) numero degli affiliati praticanti e degli atleti che praticano l'attività a livello agonistico.
- e) utilizzo della palestra, o di altre palestre di proprietà provinciale, in anni precedenti nei quali si è potuto riscontrare la correttezza e la diligenza della società o associazione sportiva;

A parità di requisiti è data la priorità ai soggetti che operano da più tempo nel territorio del Comune in cui è ubicata la Scuola. Le domande presentate da soggetti che non hanno la sede nel Comune ove ha sede la struttura richiesta saranno valutate solo nell'ipotesi in cui residuino spazi disponibili.

- 6- La Provincia di Brindisi dispone l'utilizzazione degli impianti e degli edifici, previo consenso del Consiglio d'Istituto competente, mediante atto di concessione, inviato ai richiedenti e, per conoscenza, al Dirigente Scolastico. L'eventuale diniego espresso da parte del Consiglio d'Istituto, deve essere debitamente motivato e comunicato ai soggetti interessati.
- 7- Le concessioni di utilizzo dei locali, vengono rilasciate con atto del Dirigente dei Servizi Finanziari -Beni Demaniali e Patrimoniali sulla base dello schema tipo allegato (All. "A").
- 8- I calendari di utilizzo degli impianti sono formulati dall'Ufficio competente e resi noti agli utenti entro il 15 ottobre di ogni anno, fatta salva la possibilità, in qualsiasi momento e nel rispetto degli indirizzi ricevuti, di revocare, sospendere temporaneamente o modificare gli orari ed i turni assegnati nei casi in cui ciò si renda necessario per far fronte alle esigenze di attività scolastiche o parascolastiche,per lo svolgimento di manifestazioni o in conseguenza della riorganizzazione degli orari e dei turni. In tal caso, si provvede a comunicare tempestivamente agli interessati, le variazioni.
- 9- Nessuna concessione può essere rilasciata dalla Provincia di Brindisi a favore di soggetti che siano privi dei requisiti richiesti dal presente Regolamento o che abbiano presentato l'istanza fuori dal termine stabilito, salvo che, sulla base di idonee verifiche, sia accertata la validità dell'iniziativa e che la richiesta sia riferita a spazi ed orari residui e per periodi limitati.

Art. 5 – Concessioni temporanee a singoli cittadini ed altri soggetti

- 1- Può essere concesso l'utilizzo delle strutture sportive di competenza, previa presentazione di giustificata istanza, secondo le modalità di cui all'art. 4 comma 4, e compatibilmente con i calendari predisposti per l'utilizzo degli impianti:
- ✓ ad Enti pubblici e privati, alle Cooperative di Servizi, alle Associazioni di volontariato ed alle Associazioni non sportive che ne facciano richiesta per lo svolgimento di attività amatoriali, manifestazioni ricreative, saggi e simili, qualora se ne valuti l'utilità e sempre compatibilmente con i calendari predisposti per l'utilizzo degli impianti e dei locali annessi;
- ✓ ai singoli cittadini che ne facciano richiesta per ragioni di carattere scolastico (preparazione esami ISEF, ecc..), per ragioni di carattere lavorativo e/o per ragioni di carattere ricreativo od amatoriale.

Art. 6 – Contenuto dell'istanza e allegati

1) Ai fini del rilascio delle concessioni di cui ai precedenti articoli, gli aventi diritto devono produrre un'istanza per ogni struttura richiesta, da inoltrare contemporaneamente alla

Provincia di Brindisi e alla Dirigenza Scolastica interessata. La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione dei requisiti posseduti dai richiedenti e l'individuazione delle finalità per le quali l'uso dell'impianto è richiesto;
- b) l'esatta indicazione dell'attività da svolgere;
- c) i giorni e le ore nei quali l'attività sarà svolta;
- d) il numero degli utenti che frequenteranno l'impianto;
- e) l'indicazione di altre strutture eventualmente posseduti, gestiti o richiesti a questa Provincia e/o ad altri Enti Pubblici, per lo stesso periodo di tempo e per la stessa attività:
- f) formale dichiarazione con la quale il richiedente si impegna, sotto la propria responsabilità:
- ✓ ad usare la struttura sportiva, le attrezzature ed i servizi ivi esistenti con la massima cura e diligenza, in modo da restituirli, alla scadenza della concessione, nello stato di perfetta efficienza;
- ✓ a riconsegnare l'impianto e le attrezzature funzionanti al termine di ciascun periodo d'uso; a sistemare al termine delle esercitazioni le attrezzature usate nell'ordine in cui si trovavano all'inizio delle stesse e a non installare attrezzi fissi o sistemare impianti che riducano la disponibilità di spazi nella struttura concessa, salvo deroghe autorizzate da questa Provincia
- ✓ a segnalare tempestivamente all'Ufficio competente, Servizi Beni Demaniali e Patrimoniali, ogni danno che si possa verificare alle persone e/o alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati;
- ✓ ad assumere la piena responsabilità di tutti i danni che possano eventualmente essere arrecati, anche da parte di terzi, all'impianto, agli accessori ed alle pertinenze, obbligandosi al risarcimento di tutti i danni derivanti dall'uso della struttura;
- ✓ a sollevare la Provincia di Brindisi e l'Autorità Scolastica da ogni responsabilità per danni a persone e cose, anche di terzi, che possano verificarsi durante l'utilizzo delle strutture;
- ✓ a contrarre apposita polizza assicurativa in favore dei propri associati contro eventuali incidenti o danni che dovessero loro derivare dallo svolgimento dell'attività sportiva presso gli impianti di competenza provinciale;
- ✓ a munirsi di specifica polizza assicurativa, in occasione di eventuali manifestazioni programmate, per la copertura di danni che potrebbero verificarsi durante e/o in occasione della stessa. Sia agli interessati sia a terzi;
- ✓ a munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per lo svolgimento di manifestazioni sportive e non sportive
- ✓ ad assumere a proprio carico le spese per la pulizia dei locali e quelle connesse all'uso dei locali stessi e delle attrezzature;
- ✓ a sottoporre i propri aderenti, qualora si tratti di attività o manifestazioni sportive, a specifica visita medica al fine di accertare l'idoneità fisico-sanitaria degli stessi ad esercitare l'attività delle singole discipline sportive;
- ✓ ad assicurare la presenza, durante l'utilizzo della struttura negli spazi orari autorizzati, di un dirigente responsabile, munito di idoneo documento attestante la sua appartenenza all'associazione richiedente;
- ✓ ad usare la struttura esclusivamente per gli scopi indicati nella richiesta di utilizzo e, quindi, nella concessione, e a non concedere a terzi, ad alcun titolo e per nessun motivo, l'uso dell'impianto e delle attrezzature annesse;
- ✓ a non apportare trasformazioni, modifiche o migliorie alle strutture concesse senza il consenso scritto della Provincia di Brindisi.
 - g) relazione, a firma del legale rappresentante, in ordine alla attività svolta in precedenza, ai risultati ottenuti ed al bilancio economico-finanziario della Società od Associazione.

- 2) Al momento dell'accoglimento dell'istanza deve essere trasmessa all'Ufficio competente, tramite Protocollo Generale, la seguente documentazione:
 - atto costitutivo e statuto del Sodalizio in copia autenticata ovvero dichiarazione che lo stesso si trova già agli atti dell'Ufficio Patrimonio e che non ha subito modificazioni:
 - ii. polizza assicurativa contro eventuali incidenti o danni che dovessero derivare ai partecipanti e/o a terzi dall'esercizio dell'attività autorizzata;
 - iii. ricevuta di un deposito cauzionale, il cui importo è stabilito con deliberazione della Giunta Provinciale (oltre all'assunzione di responsabilità di cui all'Art.6 comma 1 lett. f);
 - iv. certificato di affiliazione alla Federazione o all'Ente di Promozione sportiva, relativamente alla disciplina per l'esercizio della quale è richiesta l'autorizzazione all'utilizzo dell'impianto;
 - v. copia della richiesta di riaffiliazione per l'anno successivo, corredata delle copie dei relativi bollettini di versamento
 - vi. iscrizione o richiesta di iscrizione ai campionati, con obbligo di comunicare la conferma di tale iscrizione o l'eventuale rinuncia
 - vii. dichiarazione di non perseguire fini di lucro
 - viii. dichiarazione di accettazione del presente Regolamento Provinciale
 - ix. designazione del responsabile delle attività in palestra
- 3) In sede di prima applicazione del presente regolamento, sarà pubblicato, intervenuta 1' esecutività del regolamento, a cura della Provincia, apposito bando per acquisire le istanze di concessione da parte delle Associazioni e delle Società aventi interesse, da presentare su appositi modelli prestampati (All. "C"), da ritirare presso i Servizi Finanziari Ufficio Patrimonio.
 - Le suddette Associazione, al fine del rilascio della concessione, dovranno presentare la documentazione di cui al comma 2 del presente articolo.

Per i successivi rinnovi delle concessioni è sufficiente la presentazione della domanda corredata da autocertificazione da cui si evinca che non sono intervenute variazioni .

Art. 7 - Consegna, custodia e pulizia

- 1) Prima della materiale consegna, sarà redatto, in contraddittorio tra il rappresentante della Scuola ed il rappresentante della concessionaria, verbale di constatazione dei luoghi, delle cose e degli impianti tecnici esistenti, di consistenza di arredi ed attrezzi e quant'altro ricomprendibile nell'utilizzazione dell'impianto. Nelle identiche forme e modalità si procederà al termine della concessione, al fine di verificarne e quantificarne eventuali risarcimenti da parte della concessionaria.
- 2) La chiave della porta di accesso ai locali deve essere consegnata al legale rappresentante della Società od Associazione, che diventa personalmente responsabile del suo uso, nonché del materiale ivi custodito per il periodo in cui la chiave rimarrà formalmente in suo possesso.
- 3) Il legale rappresentante della Società od Associazione consente l'accesso ai locali ed alle attrezzature sportive scolastiche. controlla che tutto sia efficiente all'inizio ed alla fine delle esercitazioni e dell'orario stabilito, cura la chiusura dell'Istituto e provvede, infine, con

proprio personale, alla pulizia dei locali dati in concessione.

- 4) La chiave della porta di accesso ai locali sarà riconsegnata alla Presidenza della Scuola al termine del periodo d'uso.
- 5) Potranno essere raggiunte, in deroga a quanto prescritto nel presente articolo, intese formali tra il Dirigente scolastico e la Società od Associazione interessata, sempre nel rispetto del presente Regolamento, in tal caso dovrà esserne data comunicazione, a mezzo Raccomandata R.R., trasmettendo copia dell'intesa, alla Provincia.
- 6) Resta salva la facoltà dell'Amministrazione Provinciale di disporre controlli e/o ispezioni nel corso del periodo di concessione in uso delle palestre e delle attrezzature.

Art. 8 - Sponsorizzazioni

La Provincia di Brindisi potrà, qualora ne ravvisi l'opportunità, stipulare con le Società o Associazioni che svolgono attività agonistica sul territorio che abbiano particolari potenzialità pubblicitarie, vuoi per affluenza di utenti che per iscritti, accordi e/o convenzioni di sponsorizzazione, stipulati in base alla normativa vigente e finalizzati, ad ottenere risparmi di spesa diretti o indiretti per lo sponsèe e, contestualmente, a favorire una migliore qualità dei servizi prestati dalla Provincia mediante l'apporto di soggetti, pubblici o privati, grazie all'acquisizione di qualificate risorse esterne (sponsor).

CAPO III Doveri e responsabilità

Art. 9 – Norme di accesso e responsabilità

- 1) Le Scuole, gli Enti, le Associazioni/ Società sportive e comunque tutti i soggetti autorizzati all'utilizzo delle palestre e delle annesse attrezzature sportive, servizi e pertinenze, sono responsabili della disciplina e del comportamento dei rispettivi iscritti e delle persone che per essi dovessero introdursi nelle stesse.
- 2) Gli iscritti alle associazioni concessionarie non possono accedere agli impianti se non accompagnati da almeno un dirigente o da un allenatore.
- 3) Il personale dell'Ufficio Patrimonio della Provincia di Brindisi, a tal fine autorizzato, ha libero accesso in orario extrascolastico alle palestre annesse alle Scuole ed ha facoltà di allontanare chiunque non osservi le norme del presente Regolamento o tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto e dell'attività che vi si svolge;
- 4) L'eventuale installazione da parte del concessionario di attrezzature di qualsiasi tipo, che si rendano necessarie per lo svolgimento dell'attività all'interno della palestra, deve essere preventivamente autorizzata dalla Provincia. Le attrezzature installate diverranno, al termine del periodo di concessione, di piena ed esclusiva proprietà della Scuola, senza nulla pretendere a titolo di rimborso o di pagamento. Dette attrezzature potranno, comunque, essere utilizzate dalla Scuola per le attività ordinarie di educazione fisica.

- 5) Qualora l'utilizzo di attrezzature avvenga con attrezzi mobili (tabelloni basket, segnapunti, ecc.) è ammessa l'installazione, assumendo l'impegno di disinstallazione a fine gara o manifestazione, con l'obbligo e l'onere di riparazione diretta o del risarcimento per ogni eventuale danno causato alla struttura o agli impianti; I relativi montaggi e smontaggi devono avvenire nei tempi autorizzati, e comunque nel più breve tempo possibile, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le attività che precedono o seguono quella considerata.
- 6) Gli attrezzi mobili di proprietà del Concessionario possono essere depositati e lasciati in appositi spazi, ove individuabili, previa autorizzazione dell'ufficio Provinciale competente. In ogni caso la Provincia non risponde di eventuali danni o furti dei suddetti attrezzi.
- 7) E' vietato fumare nelle palestre e relative pertinenze.

Art. 10 – Tariffe di utilizzo

- 1) Il Concessionario si impegna ad usufruire delle strutture concesse nei giorni e nelle ore previste nell'atto di concessione e a versare trimestralmente alla Provincia di Brindisi l'importo dovuto per le ore autorizzate, calcolato secondo le tariffe stabilite con deliberazione della Giunta Provinciale.
- Qualora per giustificati ed eccezionali motivi, le ore di utilizzo effettivo delle strutture siano inferiori a quelle autorizzate, il Concessionario è tenuto a darne tempestiva comunicazione agli Uffici competenti.
- 3) Il pagamento della tariffa deve essere eseguito mediante versamento sul C/C postale n. 12882726 intestato al Servizio Tesoreria 72100 Brindisi.
- 4) Gli Enti affiliati alla F.I.S.D. (Federazione Italiana Sport Disabili) e le Associazioni che organizzano attività sportive e/o terapeutiche per anziani e per categorie svantaggiate e le Associazioni di volontariato, su istanza del presidente dell'Associazione/Ente e previa verifica dello statuto e dell'atto costitutivo, possono essere esentate dal pagamento delle tariffe previste per l'utilizzo dell'impianto o beneficiare di una riduzione.

Art. 11 – Sub concessione

Al concessionario è fatto divieto di sub concedere,in tutto o in parte, a terzi gli spazi orari autorizzati dalla Provincia, pena la revoca immediata.

CAPO IV

Durata, sospensione e revoca

Art. 12 Durata della concessione

La concessione degli impianti sportivi, delle palestre e delle attrezzature di pertinenza ha la durata massima di 1 anno scolastico.

E' esclusa qualsiasi possibilità di proroga tacita.

Art. 13 – Sospensione e Revoca

- 1) La concessione potrà essere modificata o disdetta in caso di sopravvenute inderogabili, imprescindibili e documentalmente motivate esigenze della scuola, che dovranno essere comunicate alla Provincia, con nota scritta dal Dirigente Scolastico, con un margine temporale tale da consentire la notifica al concessionario almeno 30 (trenta) giorni prima dell'effettivo rilascio dei locali o della modificazione degli orari e dei termini di utilizzo.
- 2) La Provincia può, inoltre, disporre la sospensione temporanea delle concessioni d'uso degli impianti sportivi, qualora ciò si renda necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive o per motivi tecnici di manutenzione delle strutture oggetto delle autorizzazioni, dandone comunicazione alle Associazioni/Società con congruo anticipo.
- 3) La sospensione è prevista qualora dovessero verificarsi condizioni tali da rendere gli impianti inagibili, ad insindacabile giudizio degli Uffici Provinciali competenti. La Società od Associazione interessata potrà provvedere, a sua cura e spese, ad eliminare le cause che abbiano comportato la inagibilità, senza nulla pretendere dalla Provincia. In caso contrario, la convenzione stipulata si intende sospesa de jure, anche in riferimento agli oneri assunti.
- 4) Per le sospensioni di cui sopra, nulla è dovuto dalla Provincia alle Associazioni/Società interessate, se non la restituzione delle somme eventualmente versate anticipatamente a titolo di tariffa.
- 5) La Provincia di Brindisi revoca la concessione in uso:
 - a. a seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento (dichiarazioni mendaci all'atto della presentazione delle istanze....) e/o di danni intenzionali o derivati da grave negligenza nell'uso degli impianti concessi in uso;
 - b. per morosità nel pagamento delle tariffe;
 - c. per violazione delle norme del presente Regolamento e/o di eventuali disposizioni integrative che la Provincia riterrà opportuno emanare;
 - d. per motivi di pubblico interesse senza che il titolare della concessione in uso possa eccepire o pretendere alcunché.
- 6) L'Associazione/Società può recedere dal rapporto di concessione in uso mediante apposita dichiarazione di rinuncia da inoltrare all'Ufficio Patrimonio competente.
- 7) Il rapporto di concessione in uso è risolto automaticamente, anche prima dell'anno scolastico, qualora si verifichi l'indisponibilità della struttura per cause di forza maggiore.
- 8) L'Amministrazione procederà alla notifica alla Società od Associazione interessata e la revoca opererà de jure, trascorsi 15 (quindici) giorni dalla notifica.Nel caso in cui la revoca discenda da cause di inagibilità dell'impianto, l'Amministrazione procederà alla notifica nei termini indicati al precedente comma e In caso di gravi inadempienze del concessionario la Provincia, previa diffida scritta, ha la facoltà di recedere, con effetto immediato, dalla convenzione, senza che il concessionario nulla abbia a pretendere, salva ed impregiudicata la liquidazione dei danni subiti dall'Ente.

Art. 14 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme regolamentari vigenti presso la Provincia di Brindisi ed alle norme generali per la concessione di beni patrimoniali pubblici.

Art. 15 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione, per quindici giorni consecutivi, all'albo pretorio provinciale, dopo intervenuta, a norma di legge, l'esecutività della deliberazione di approvazione del regolamento.